



T.B. GROWTH

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA DI TIPO INDEX LINKED TB GROWTH 69 11 START SPREAD

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Obblighi della Società

Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla polizza e appendici da essa firmate.

Art. 2 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato – Incontestabilità

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete.

In caso di dichiarazioni inesatte e reticenti relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Società stessa:

quando esiste malafede o colpa grave, ha diritto:

- di rifiutare, in caso di sinistro e in ogni tempo, qualsiasi pagamento;
- di contestare la validità del contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;

quando non esiste malafede o colpa grave, ha diritto:

- di ridurre, in caso di sinistro, le somme assicurate in relazione al maggior rischio accertato;
- di recedere dal contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

La Società rinuncia a tali diritti trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede.

L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.

Art. 3 – Conclusione del contratto - Entrata in vigore dell'Assicurazione

Il contratto si considera concluso nel momento in cui la Società ha comunicato al Contraente l'accettazione della proposta, per iscritto con raccomandata o mediante l'invio del documento di polizza. Nella proposta è indicato il giorno in cui è previsto il pagamento del premio.

In ogni caso il contratto si ritiene concluso alle ore 24 del giorno di pagamento del premio sempreché, entro il suddetto termine, la Società non abbia comunicato per iscritto al Contraente il rifiuto della proposta.

L'assicurazione entra in vigore alle ore 24 del giorno in cui il contratto è concluso.

Art. 4 - Rischio di morte

Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato. È escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da:

- dolo del Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;



T.B. GROWTH

- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione.

In questi casi la Società paga il solo importo della riserva matematica calcolata al momento del decesso.

Art. 5 - Beneficiari

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- a) dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- b) dopo la morte del Contraente;
- c) dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

Le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza richiedono l'assenso scritto del Beneficiario.

La designazione di beneficio e le sue eventuali revocche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Società, salvo che non siano effettuate attraverso un testamento.

Art. 6 - Cessione, pegno e vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolarne le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci solo quando la Società ne faccia annotazione sull'originale della polizza o su appendice. Nei casi di pegno o vincolo, l'operazione di riscatto richiede l'assenso scritto del creditore pignoratizio o del vincolatario. In conformità a quanto disposto dall'Art.2805 del Codice Civile la Società può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che le spettano verso il Contraente originario sulla base del presente contratto.

Art. 7 - Pagamenti della Società

Le domande di pagamento rivolte alla Società debbono essere accompagnate dai documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. Per tutti i pagamenti (ad eccezione dei riscatti parziali) devono essere consegnati l'originale di polizza ed eventuali appendici.

Per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato debbono inoltre consegnarsi:

- a) il certificato di morte;
- b) la relazione medica sulle cause del decesso redatta su apposito modulo;
- c) copia del testamento o, in assenza, atto notorio (o dichiarazione sostitutiva) attestante che il decesso è avvenuto senza lasciare testamento, con l'indicazione (se del caso) degli eredi legittimi;
- d) certificato di esistenza in vita dei beneficiari;
- e) decreto del Giudice Tutelare nel caso di beneficiari di minore età, con l'indicazione della persona designata alla riscossione.

La documentazione di cui ai punti d) ed e) deve essere presentata, qualora ne ricorrano le condizioni, anche in caso di scadenza.

Verificatasi la scadenza o la risoluzione del contratto la Società esegue il pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore dei beneficiari. Salvo diversa indicazione degli aventi diritto i pagamenti verranno eseguiti a mezzo accredito in conto corrente bancario intrattenuto presso un intermediario residente da individuarsi a cura degli aventi diritto.

Art. 8 - Tasse e imposte

Tasse e imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari e aventi diritto.

Art. 9 - Diritto di recesso

Il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dal momento in cui il contratto è concluso, dando comunicazione alla Società con lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi del contratto,



T.B. GROWTH

indirizzata al seguente recapito:

AXA MPS Financial Limited – George’s Quay Plaza, 1 George’s Quay – Dublin 2 - Ireland.

Il recesso ha l’effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio.

Entro trenta giorni, dal ricevimento della comunicazione del recesso, la Società rimborsa al Contraente il premio da questi corrisposto, al netto della parte relativa al rischio di morte corso per il periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto.

Art. 10 – Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è esclusivamente competente l’Autorità giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, o dei Beneficiari e aventi diritto.

Art. 11 – Durata - premi

Il contratto ha una durata di anni 6 a partire dalla data di decorrenza indicata in polizza e prevede il pagamento di un premio unico, che può essere versato mediante addebito in conto corrente, previa autorizzazione, oppure tramite bonifico bancario sul conto corrente della Società.

Art. 12 – Spese

È presente un margine implicito del 6,755 %, comprensivo del costo della prestazione in caso di morte di cui al successivo Art.15, dato dalla differenza fra il valore nominale del titolo obbligazionario (100%) di cui all’articolo successivo ed il suo prezzo di acquisto maggiorato del costo dello strumento finanziario derivato (complessivamente pari al 93,245%).

Art. 13 – Caratteristiche degli attivi cui sono collegate le prestazioni

Il premio versato è investito in un titolo obbligazionario ed in uno strumento finanziario derivato, appositamente acquistati dalla Società per far fronte agli impegni assunti e precisamente:

- titolo obbligazionario “Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 21 Dicembre 2007 – 2013” con una durata pari a 6 anni, ed un prezzo di 87,150% del valore nominale (100%). In rapporto al valore di 87,150%, il rendimento effettivo lordo a scadenza di questa componente, su base annua ed a capitalizzazione composta, è pari al 4,5977%
- strumento finanziario derivato acquistato da Banca Monte dei Paschi di Siena Spa, da Banca Toscana Spa, rappresentato da un’opzione, di costo pari a 6,095%, sul paniere di 20 titoli azionari internazionali in Tabella 1;

Il rischio di investimento cui si espone il Contraente attraverso l’assunzione di posizioni in questa componente, potrebbe comportare a scadenza una possibile perdita fino ad un massimo di 6,095%.

La Banca Monte dei Paschi di Siena Spa, la Banca Toscana Spa hanno ottenuto un rating ufficiale di “A” dall’agenzia di rating Standard & Poor’s. La Banca Monte dei Paschi di Siena Spa ha ottenuto il rating ufficiale “Aa3” dall’agenzia di rating Moody’s, mentre la Banca Toscana “A1”.

La durata del titolo obbligazionario è di 6 anni e coincide con la durata del contratto. La durata dello strumento finanziario derivato è di 3 anni.

Data la frequenza e i volumi scambiati la quotazione potrebbe non esprimere appieno il reale valore di mercato.

Il soggetto che procede alla determinazione del valore corrente del titolo obbligazionario e dello strumento finanziario derivato, l’Agente per il Calcolo, è MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A.

Il valore corrente totale, pari alla somma del valore corrente delle due componenti di cui sopra, sarà determinato con cadenza quindicinale (il 15 e la fine di ogni mese) e pubblicato su “Il Sole 24 Ore”; la stessa informazione è disponibile anche sul sito della Società, www.axa-mpsfinancial.ie.

In caso di eventi che determinino rilevanti turbative di mercato tali da comportare la sospensione o la manca-



T.B. GROWTH

ta rilevazione dei valori delle due componenti, saranno vincolanti le decisioni prese in buona fede dall'Agente per il Calcolo.

Art. 14 - Prestazione in caso di vita

– L'importo da liquidare alla prima ricorrenza annuale di polizza, vivente l'Assicurato, sarà calcolato moltiplicando il premio versato al netto della parte di premio riferita ad eventuali riscatti parziali, per una percentuale, se positiva, pari alla differenza tra l'11% e il cosiddetto "Excess Return" del paniere di titoli azionari di riferimento (Tabella 1), determinato alla data di rilevazione del primo anno (7 dicembre 2008).

"L'Excess Return" del paniere di titoli azionari di riferimento, è dato dalla somma degli "Excess Return" di ciascuno dei 20 titoli del paniere stesso

"L'Excess Return" del singolo titolo è definito come il maggior valore tra 0 e la differenza tra l'80% e il rapporto tra il valore di chiusura del titolo (Prezzo di Riferimento per Eni e Unicredito) alla data di rilevazione del primo periodo di osservazione (7 dicembre 2008) e il valore di chiusura del titolo stesso (Prezzo di Riferimento per Eni e Unicredito) alla data di rilevazione iniziale (21 dicembre 2007).

– L'importo da liquidare alla seconda ricorrenza annuale di polizza, vivente l'Assicurato, sarà calcolato moltiplicando il premio versato al netto della parte di premio riferita ad eventuali riscatti parziali, per una percentuale, se positiva, pari alla differenza tra l'11% e il cosiddetto "Excess Return" del paniere di titoli azionari di riferimento (Tabella 1), determinato alla data di rilevazione del secondo anno (7 dicembre 2009).

"L'Excess Return" del paniere di titoli azionari di riferimento, è dato dalla somma degli "Excess Return" di ciascuno dei 20 titoli del paniere stesso.

"L'Excess Return" del singolo titolo è definito come il maggior valore tra 0 e la differenza tra l'80% e il rapporto tra il valore di chiusura del titolo (Prezzo di Riferimento per Eni e Unicredito) alla data di rilevazione del secondo periodo di osservazione (7 dicembre 2009) e il valore di chiusura del titolo stesso (Prezzo di Riferimento per Eni e Unicredito) alla data di rilevazione iniziale (21 dicembre 2007).

– L'importo da liquidare alla terza ricorrenza annuale di polizza, vivente l'Assicurato, sarà calcolato moltiplicando il premio versato al netto della parte di premio riferita ad eventuali riscatti parziali, per una percentuale, se positiva, pari alla differenza tra l'11% e il cosiddetto "Excess Return" del paniere di titoli azionari di riferimento (Tabella 1), determinato alla data di rilevazione del terzo anno (7 dicembre 2010).

"L'Excess Return" del paniere di titoli azionari di riferimento, è dato dalla somma degli "Excess Return" di ciascuno dei 20 titoli del paniere stesso.

"L'Excess Return" del singolo titolo è definito come il maggior valore tra 0 e la differenza tra l'80% e il rapporto tra il valore di chiusura del titolo (Prezzo di Riferimento per Eni e Unicredito) alla data di rilevazione del terzo periodo di osservazione (7 dicembre 2010) e il valore di chiusura del titolo stesso (Prezzo di Riferimento per Eni e Unicredito) alla data di rilevazione iniziale (21 dicembre 2007).

L'importo liquidabile alla j-esima ricorrenza annuale di polizza (dove per j si intende la prima, la seconda e la terza ricorrenza annuale) è pertanto pari a:

$$\text{Importo Annuale}_j = \max\left[0.00\%; 11\% - \text{Excess Return}_j\right]$$

Dove:

$$\text{Excess Return}_j = \sum_{i=1}^{20} \max\left[0; 80\% - \frac{S_j^i}{S_0^i}\right]$$

Dove:

S_j^i è il valore ufficiale di chiusura del titolo azionario i ("Prezzo di Riferimento" per ENI e Unicredito) alla data di osservazione j ;



T.B. GROWTH

S_i^0 è il valore ufficiale di chiusura del titolo azionario i ("Prezzo di Riferimento" per ENI e Unicredito) alla data di rilevazione iniziale;

- L'importo da liquidare alla quarta ricorrenza annuale di polizza, vivente l'Assicurato, sarà pari al 4,5% del premio versato al netto della parte di premio riferita ad eventuali riscatti parziali.
- L'importo da liquidare alla quinta ricorrenza annuale di polizza, vivente l'Assicurato, sarà pari al 4,5% del premio versato al netto della parte di premio riferita ad eventuali riscatti parziali.
- L'importo da liquidare alla sesta ricorrenza annuale (scadenza) di polizza, vivente l'Assicurato, sarà pari al 4,5% del premio versato al netto della parte di premio riferita ad eventuali riscatti parziali.

L'importo da liquidare alla scadenza del contratto, vivente l'Assicurato, sarà pari al premio versato, al netto della parte di premio riferita a eventuali riscatti parziali, per il valore unitario di rimborso del portafoglio finanziario strutturato obbligazionario indicato al punto 8 (pari al 100% del valore nominale).

Tabella 1

Titolo azionario (società Emittente)	Borsa	Nazione	Settore Industriale	Codice Bloomberg
Allianz SE-REG	Francoforte	Germania	Finanza	ALV GY Equity
AltriaGroup Inc (USD)	New York	USA	Beni di Consumo	MO UN Equity
Bayerische Motoren Werke Ag	Francoforte	Germania	Beni di Consumo	BMW GY Equity
Continental Ag	Francoforte	Germania	Beni di Consumo Ciclici	CON GY Equity
Denso Corporation	Tokyo	Giappone	Beni di Consumo	6902 JT Equity
E.on Ag	Francoforte	Germania	Servizi Pubblici	EOA GY Equity
Eni Spa (EUR)	Milano	Italia	Energia	ENI IM Equity
Erste Bank der Oester Spark	Vienna	Austria	Finanza	EBS AV Equity
Grupo Ferrovial Sa	Madrid	Spagna	Industriale	FER SM Equity
Japan Tobacco Inc	Tokyo	Giappone	Beni di Consumo	2914 JT Equity
Komatsu LTD	Tokyo	Giappone	Industriale	6301 JT Equity
Kraft Foods Inc Cla	New York	USA	Beni di Consumo non Ciclici	KFT UN Equity
Nestle Sa-Reg	Zurigo	Svizzera	Beni di Consumo non Ciclici	NESN VX Equity
PepsiCo Inc	New York	USA	Beni di Consumo non Ciclici	PEP UN Equity
Ricoh Company limited	Tokyo	Giappone	Tecnologia	7752 JT Equity
Telekom Austria AG	Vienna	Austria	Telecomunicazioni	TKA AV Equity
Toyota Motor Corporation	Tokyo	Giappone	Beni di Consumo Ciclici	7203 JT Equity
Unicredito Italiano Spa	Milano	Italia	Finanza	UC IM Equity
Veolia Environment	Parigi	Francia	Servizi Pubblici	VIE FP Equity
Vinci Sa	Parigi	Francia	Industriale	DG FP Equity

Tabella 2

Ricorrenza annuale di polizza	Data di rilevazione iniziale	Date di rilevazione di periodo
I anno	21 dicembre 2007	07/12/2008
II anno	21 dicembre 2007	07/12/2009
III anno	21 dicembre 2007	07/12/2010

Qualora la data del 21 dicembre 2007 e le date di rilevazione di cui alla Tabella 2 corrispondano ad un giorno di chiusura della della Borsa Valori di Tabella 1 sarà preso a riferimento per quel titolo il Valore Ufficiale di chiusura (Prezzo di Riferimento per Eni e Unicredito) rilevato il primo giorno di borsa aperta successivo. I valori dei predetti titoli sono rilevabili sui principali quotidiani economici nazionali ed internazionali.



Nel caso in cui si verifichi una sospensione e/o una sostanziale limitazione delle contrattazioni borsistiche che abbiano come effetto una turbativa sul valore dei predetti titoli, ovvero detto valore non sia più pubblicato o comunque disponibile ad una delle date di rilevazione, sarà preso a riferimento il valore rilevato il primo giorno lavorativo successivo a quello della turbativa. Nel caso in cui la sospensione e/o la sostanziale limitazione delle contrattazioni borsistiche abbia come effetto una turbativa sul valore dei titoli suddetti, ovvero non sia più pubblicato o comunque disponibile nei 5 giorni successivi ad una delle date di rilevazione, il valore da prendere a riferimento sarà determinato in buona fede dall'Agente per il Calcolo (MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A.).

Le somme dovute non sono garantite dalla Società. Esse sono legate al rischio connesso alla solvibilità delle Controparti per la componente obbligazionaria e per lo strumento finanziario derivato indicati all'Art. 13 (rischio di controparte). Tale rischio resta a totale carico del Contraente.

Art. 15 - Prestazione in caso di morte

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale la Società liquiderà agli aventi diritto un capitale pari al:

- 105% del premio versato, al netto della parte di premio riferita ad eventuali riscatti parziali, moltiplicato per il valore corrente del portafoglio finanziario strutturato, indicato al precedente Art.13, per Assicurati aventi, alla data del decesso, età inferiore o uguale a 35 anni;
- 103% del premio versato, al netto della parte di premio riferita ad eventuali riscatti parziali, moltiplicato per il valore corrente del portafoglio finanziario strutturato, indicato al precedente Art.13, per Assicurati aventi, alla data del decesso, età inferiore o uguale a 50 anni;
- 101% del premio versato, al netto della parte di premio riferita ad eventuali riscatti parziali, moltiplicato per il valore corrente del portafoglio finanziario strutturato, indicato al precedente Art.13, per Assicurati aventi, alla data del decesso, età inferiore o uguale a 65 anni;
- 100,5% del premio versato, al netto della parte di premio riferita a riscatti parziali, moltiplicato per il valore corrente del portafoglio finanziario strutturato, indicato al precedente Art.13, per Assicurati aventi, alla data del decesso, età inferiore o uguale a 75 anni;
- 100,1% del premio versato, al netto della parte di premio riferita ad eventuali riscatti parziali, moltiplicato per il valore corrente del portafoglio finanziario strutturato, indicato al precedente Art.13, per Assicurati aventi, alla data del decesso, età superiore a 75 anni.

Qualora il capitale così determinato fosse inferiore al premio versato, al netto della parte di premio riferita ad eventuali riscatti parziali, sarà liquidato un ulteriore importo pari alla differenza tra il premio versato, al netto della parte di premio riferita ad eventuali riscatti parziali, e il capitale caso morte come sopra determinato. Detta differenza non potrà essere superiore al 10% del premio versato.

Per i decessi verificatisi fra il giorno 10 e il giorno 25 di ciascun mese il valore corrente degli attivi sarà quello osservato alla fine del mese; per i decessi verificatisi fra il giorno 26 e il giorno 9 del mese successivo il valore corrente degli attivi sarà quello osservato il giorno 15 del mese successivo.

Le somme dovute in caso di morte variano in funzione dell'andamento dei valori di mercato della componente obbligazionaria e dello strumento finanziario derivato e potranno, quindi, risultare inferiori al premio versato. Le somme dovute non sono garantite dalla Società, essendo legate alla solvibilità delle Controparti per la componente obbligazionaria e per lo strumento finanziario derivato indicati all'Art.13. Tali rischi restano a totale carico del Contraente.

Art. 16 – Riscatto

Il riscatto totale può essere richiesto dal Contraente dopo che sia trascorso almeno un anno dalla conclusione del contratto ed il suo valore è calcolato con i criteri seguenti:

- il valore di riscatto totale è pari al premio versato, al netto della parte di premio riferita ad eventuali riscatti parziali, moltiplicato per il valore corrente del portafoglio finanziario strutturato indicato all'Art. 13.



T.B. GROWTH

Trascorso almeno un anno dalla conclusione del contratto, il Contraente ha la facoltà di richiedere dei riscatti parziali del premio versato, per un importo minimo pari a euro 2.500. Il capitale effettivamente liquidato a fronte della richiesta, sarà pari all'importo richiesto moltiplicato per il valore corrente del portafoglio finanziario strutturato indicato all'Art. 13. Il capitale così determinato potrà, quindi, risultare inferiore o superiore a quello inizialmente richiesto.

L'importo di premio residuo a fronte del riscatto parziale, non potrà essere inferiore a euro 2.500. Per le richieste di riscatto totale e parziale pervenute fra il giorno 10 e il giorno 25 di ciascun mese il valore corrente degli attivi sarà quello osservato alla fine del mese; per le richieste di riscatto totale e parziale pervenute fra il giorno 26 e il giorno 9 del mese successivo il valore corrente degli attivi sarà quello osservato il giorno 15 del mese successivo. Detto valore sarà pubblicato con cadenza quindicinale su "Il Sole 24 Ore"; la stessa informazione è disponibile anche sul sito della Società, www.axa-mpsfinancial.ie.

Maggiori dettagli sul predetto titolo obbligazionario, sullo strumento finanziario derivato e sui loro valori correnti, sono riportati al precedente Art. 13.

Qualora il riscatto totale o parziale venga richiesto rispettivamente nel corso del secondo, terzo e quarto anno di assicurazione, sarà liquidato un importo pari rispettivamente al 98%, 98,5% e 99% del valore come sopra determinato.

Qualora il riscatto totale o parziale venga richiesto nel corso del quinto e sesto anno di assicurazione, sarà liquidato un importo pari al 100% del valore come sopra determinato.

La liquidazione del valore di riscatto totale pone fine al contratto con effetto dalla data di ricezione della richiesta.

Il valore di riscatto totale non è garantito dalla Società, essendo legato alla solvibilità delle Controparti per la componente obbligazionaria e per lo strumento finanziario indicati all'Art.13. Il contratto non prevede la garanzia di un importo minimo del valore di riscatto che potrebbe, quindi, risultare anche inferiore al premio pagato.

Dublino, novembre 2007

AXA MPS Financial Limited

PAGINA BIANCA PER ESIGENZE TIPOGRAFICHE